

N° di Repertorio del

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNE-
RIA E ARCHITETTURA (COLLAUDI)

**ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA E SERVIZI COMPLEMENTARI E ACCESSORI PER INTERVENTI DI EF-
FICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO E RECUPERO DI EDIFICI DEL PATRIMONIO
DI ARTE GENOVA E/O GESTITO**

CIG CUP

L'anno, il giorno del mese di, in Genova

FRA

- a)** L'Amministratore Unico che opera in nome e per conto dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova, con sede in Genova via B. Castello, 3 codice fiscale 00488430109, in seguito nel presente atto denominata semplicemente **"Stazione Appaltante"**;
- b)** Il Signor, nato a il, residente in, Via civ....., in qualità di della società, con

1/29

sede in, Via civ., codice fiscale e partita IVA, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente “**Appaltatore**”

PREMESSO

- che con decreto dell’Amministratore Unico, n. del è stata approvata l’indizione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro in oggetto, mediante Procedura ai sensi
- che con decreto dell’Amministratore Unico n. del, esperita la suddetta gara, l’accordo quadro in oggetto è stato aggiudicato a che ha offerto il ribasso del%.
- che la stipula del presente Accordo Quadro non vincola ARTE alla conclusione di Contratti Attuativi, se non per gli importi minimi garantiti di cui all’art. 6.5 “Contratti attuativi minimi garantiti” del Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati conven-gono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. L’A.R.T.E. di Genova, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all’Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l’Accordo Quadro in premessa,

avente ad oggetto [●] alle condizioni stabilite nel presente documento e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati.

2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto e preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi Contratti Attuativi, ove richiesti.
3. Al momento della sottoscrizione dei Contratti Attuativi stessi si obbliga a rispettare sia le condizioni presentate in sede di offerta che quelle di cui al presente Accordo Quadro, dei documenti ad esso allegati e dei documenti di gara che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Capitolato speciale

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato generale approvato con DM 19 Aprile 2000 n. 145, dal Capitolato Speciale d'Appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso visione presso gli uffici della Stazione Appaltante, come risulta da apposita dichiarazione presentata a corredo dell'offerta.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo complessivo massimo stimato per i servizi oggetto del presente Accordo Quadro è pari a euro [2.000.000,00] (euro duemilioni/00) esclusa I.V.A. e contributo per Casse Professionali.
2. Si precisa che l'importo sopra indicato rappresenta il tetto massimo di spesa. ARTE, ai sensi dell'art. 6.5 "Contratti attuativi minimi garantiti" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro,

si obbliga a conferire all'Appaltatore contratti attuativi per un importo minimo garantito pari ad euro [500.000,00] (euro cinquecentomila/00) esclusa I.V.A. e contributo per Casse Professionali.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Per le variazioni all'Accordo Quadro si applica l'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016
2. Per le variazioni relative ai singoli contratti attuativi trova applicazione l'Art. 19 del Capitolato Speciale

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Durata dell'Accordo Quadro.

1. Il primo dei servizi relativi ai singoli contratti attuativi deve essere consegnato non oltre 45 giorni dalla stipula del presente contratto e dovrà avere inizio entro il termine ordinato dalla Stazione Appaltante.

(ovvero, in alternativa, per i servizi urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I servizi sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice. Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno impartiti dal R.U.P. e stabilite nel Contratto Attuativo o nell'Ordine di servizio.
2. L' Accordo Quadro ha durata presunta di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo complessivo massimo stabilito al precedente Art. 3.

3. Parimenti, poiché il corrispettivo è determinato dalla contabilizzazione delle prestazioni effettivamente ordinate nel periodo di validità, qualora alla scadenza fosse raggiunto un importo inferiore, ARTE si riserva, a suo insindacabile giudizio ed entro 30 giorni dalla scadenza, di rinnovare l'accordo alle medesime condizioni per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi e l'aggiudicatario si impegna ad accettare ed eseguire le prestazioni che verranno richieste. Qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della scadenza del 24° mese o, in caso di proroga, del 48° mese dalla sottoscrizione dell'Accordo, lo stesso sarà anticipatamente chiuso.
4. I Contratti potranno essere Assegnati fino all'ultimo giorno di validità dell'Accordo e la relativa durata sarà precisata nei Documenti di Assegnazione: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo.
5. il tempo utile per dare ultimati i singoli contratti attuativi è definito ed indicato nel rispettivo Contratto Attuativo.
6. Le sospensioni o le dilazioni dei termini sono disciplinate all'art. 20 "Sospensioni e dilazioni dei termini" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro.

Articolo 6. Esecuzione del contratto.

1. L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro (R.U.P.), il quale, per ogni contratto attuativo, si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto di norma è il Responsabile Unico del Procedimento del Progetto cui si riferisce il servizio affidato con contratto attuativo.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei Contratti Attuativi stipulati dalla Stazione Appaltante. Inoltre, ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore stesso, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge ed in particolare quelle indicate nel Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro a cui si fa espresso rinvio, nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Articolo 7. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel singolo programma è applicata la penale stabilita all'art. 15 del Capitolato Speciale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei servizi, nella ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate nel singolo contratto attuativo, in proporzione ai servizi non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, incamerando la cauzione definitiva.
3. Le penali verranno applicate, di norma, con deduzione dall'importo del corrispettivo del singolo contratto attuativo, anche mediante escussione, ove necessario, della cauzione definitiva.

Si applicano le norme dell'art. 22 del D.M. 145/2000.

Articolo 8. Sospensioni o riprese.

1. È ammessa la sospensione dei termini regolata dall'art. 20 del Capitolato Speciale.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 19 (Garanzie) del presente contratto.
3. Nel caso d'inadempimento da parte dell'Appaltatore dei propri obblighi retributivi e contributivi nei riguardi dei propri dipendenti, nonché nel caso di mancato pagamento dei servizi eseguiti dagli eventuali subappaltatori, relativi a prestazioni già regolarmente contabilizzate dal Direttore per l'Esecuzione, la Stazione Appaltante dovrà pagare direttamente le somme dovute a tali soggetti o agli enti previdenziali ed assistenziali, dandone semplice contestuale comunicazione all'Appaltatore, con diritto a compensare le somme pagate con i propri debiti, attuali e futuri, nei riguardi dell'Appaltatore stesso.

Articolo 10. Affidamento dei Contratti Attuativi.

1. L'affidamento dei singoli contratti attuativi avverrà ai sensi dell'art. 13 "Assegnazione dei contratti attuativi" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro.
2. Le prestazioni dei singoli contratti attuativi devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli articoli 6 "Oggetto, ammontare, durata dell'accordo quadro, numero di operatori economici selezionati e contratti attuativi minimi garantiti" e 7 "Contenuto dei servizi"

7/29

del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro, come integrate dall'offerta tecnica dell'Appaltatore.

3. L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
4. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle attività svolte da ARTE e/o da terzi.
5. Nell'esecuzione dell'Accordo e dei Contratti attuativi l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30 del Codice, si impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Il pagamento del corrispettivo del singolo Contratto Attuativo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dal Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro che si intende integralmente richiamato, in particolare sulla base di quanto stabilito agli artt. 12 "Determinazione dei compensi", 13 "Assegnazione di contratti attuativi" e 18 "Pagamenti".

Per la definizione dei dati bancari relativi ai pagamenti, ai fini della tracciabilità ai sensi della L. 36/2010, si rimanda ai singoli contratti attuativi derivanti dall'Accordo quadro.

La cessione del credito derivante dai corrispettivi d'appalto, effettivamente maturati, è disciplinata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016.

La cessione del credito, per altro, dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Stazione Appaltante, di modo che, in difetto di autorizzazione, si intenderà nulla ed inefficace nei riguardi della Stazione Appaltante. Anche nel caso di autorizzata cessione del credito, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di pagare direttamente i soggetti e gli enti di cui sopra.

I singoli servizi potranno essere fatturati dall'Appaltatore direttamente ad ARTE Genova formato elettronico in modalità reverse charge / split payment (Codice univoco 9D20XIQ) oppure direttamente al Comune proprietario degli immobili/all'Amministrazione Pubblica beneficiaria del finanziamento mediante fatturazione elettronica e lo stesso sconta la modalità dello "split payment" nel versamento dell'IVA pertanto, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 629, l'onere del versamento dell'imposta risulta a carico della Pubblica Amministrazione o, in alternativa, direttamente al Contraente del Contratto di Partenariato Pubblico-Privato mediante fatturazione elettronica secondo le modalità evidenziate nel singolo contratto attuativo.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui alla vigente normativa.

9/29

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza alcun obbligo di preavviso, mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione dovrà essere disposta comunque, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per gravi violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro, e nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei servizi;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- f) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- g) revoca dell'attestazione di qualificazione conseguente a provvedimento della AVCP dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

10/29

- h) violazione dell'obbligo dell'Appaltatore di eseguire le transazioni connesse con l'esecuzione dell'opera senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., in attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n.136;
2. Inoltre, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 108, c. 3 e c. 4, del D.Lgs. 50/2016 in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e/o grave irregolarità e/o ritardo nella conduzione dell'appalto e nella esecuzione dei lavori da parte dell'esecutore.
 3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 4. Si richiama il disposto di cui all'art. 21 "Risoluzione, Diffida ad adempiere e Clausola risolutiva espressa" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro.
 5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l'A.R.T.E. ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti rispetto ai minimi garantiti, secondo quanto disposto e con le modalità del succitato articolo.

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile unico del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore per l'esecuzione qualora le stesse siano di importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato, ai sensi del già citato art. 205.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 1° c., saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
4. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impegnati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante avviserà gli enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a garanzia dei loro crediti.

12/29

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di formale comunicazione di avvenuto adempimento, da parte degli Enti preposti.

5. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
6. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.
7. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia.

1. La Stazione Appaltante ha esperito gli adempimenti disposti dal D.Lgs. 490/1994 e dal D.P.R. 252/1998.
2. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, relativi a tutte le transazioni connesse con l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente contratto. L'eventuale inadempimento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
3. Essendo società di capitali, l'impresa appaltatrice ha presentato la comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, relativo alla propria composizione societaria.

13/29

4. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento di sub appaltatori e/o sub contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 13 agosto 2010 n. 136 deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto di dette disposizioni anche da parte di sub appaltatori o sub contraenti in relazione ai rispettivi rapporti contrattuali dagli stessi posti in essere per attività connesse all'esecuzione del presente contratto. L'eventuale inadempimento ai suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
5. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture connesse con l'esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle relative transazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'Appaltatore è tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di copia dei suddetti contratti certificandone la conformità agli originali ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 18. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 105, del D. Lgs. 50/2016, i servizi che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato

14/29

speciale. In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le attività nei limiti di legge.

3. Per ogni ulteriore indicazione in materia di subappalto si rimanda all'art. 22 del Capitolato Speciale.

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti e in conformità all'art. 16 "Cauzione definitiva" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero in data rilasciata dalla società per l'importo di Euro (importo intero/ ridotto per possesso di certificazione/i di qualità).
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei servizi.

Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai fini di assolvere alla prescrizione di cui al combinato disposto dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 17 "Coperture Assicurative" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore ha prodotto:
 - Polizza RCT/RCO n. [●] rilasciata da [●] in data [●];
2. Dette polizze costituiscono parte integrante del presente contratto.

3. In caso di mancato risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti:
- Il capitolato speciale – CSA (il presente documento)
 - Il bando di gara;
 - Il disciplinare di gara ed i relativi allegati.
 - L'offerta tecnica del concorrente
 - L'offerta con ribasso unico percentuale da applicare alle tabelle dei corrispettivi;
 - Il DM 17.06.2016, anche se non materialmente allegato;
 - Il D.M. 20.07.2012 n. 140, anche se non materialmente allegato;
 - il DM 04.04.2001 anche se non materialmente allegato;
 - Schema di disciplinare di incarico;
 - Schema di lettera-contratto;
2. La posizione nell'elenco di cui al comma precedente corrisponde anche alla gerarchia dei documenti, nel caso di discordanza tra i contenuti degli stessi.

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 50/2016, il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, il D.M. 145/2000, oltre il D.Lgs. 81/2008 e la Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 24. Elezione del domicilio.

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del Decreto del Ministero del LL.PP. 19.4.2000 n.145 l'Appaltatore elegge domicilio in Genova presso

Articolo 25 – Codice Etico.

1. Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i., nonché dei principi, delle norme e degli standard

17/29

previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") e del codice etico (di seguito "il "Codice") di Arte Genova, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet dell'Azienda all'indirizzo di posta elettronica www.arte.ge.it.

2. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/c collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:
- rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre l'Azienda al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Azienda a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello. L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Azienda a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'Amministratore Unico
Dott. Paolo Gallo

L'Appaltatore

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C., in quanto siano applicabili, l'impresa, dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli del presente contratto:

- Art. 1: Oggetto del contratto
- Art. 2: Capitolato Speciale
- Art. 3: Ammontare del contratto
- Art. 4: Variazione al progetto e al corrispettivo
- Art. 7: Penali per i ritardi
- Art. 8: Sospensioni o riprese
- Art. 9: Oneri a carico dell'Appaltatore

18/29

Schema contratto Accordo Quadro -

collaudo_Traverso Revisione n. 4

- Art. 11: Invariabilità del corrispettivo
 - Art. 13: Ritardo nei pagamenti
 - Art. 14: Risoluzione del contratto
 - Art. 19: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
 - Art. 20: Responsabilità verso terzi e assicurazione
 - Art. 21: Documenti che fanno parte del contratto
- nonché i seguenti articoli dell'allegato Capitolato Speciale:
- Pagamenti, Contabilità, Controversie.

L'Appaltatore

.....
